

Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC)

del 18 aprile 2007 (Stato 10 febbraio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 25 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizoozie,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina l'importazione di animali da compagnia da:

- a. Stati membri dell'Unione europea;
- b. altri Stati europei che utilizzano il passaporto per animali da compagnia;
- c. altri Stati con una situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia;
- d. Stati in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa.

² Gli Stati di cui al capoverso 1 lettere a–c sono elencati nell'allegato 1.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica all'importazione di animali da compagnia che:

- a. accompagnano il proprietario o un'altra persona fisica che se ne assume la responsabilità per conto del proprietario; e
- b. non sono destinati a essere oggetto di un passaggio di proprietà o a essere importati a fini commerciali.

² La presente ordinanza si applica agli animali da compagnia provenienti da Stati non membri dell'Unione europea soltanto se gli animali importati sono al massimo cinque.

³ Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, l'ordinanza del 27 giugno 1995² sulle epizoozie, l'ordinanza del 18 aprile 2007³ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali e l'ordinanza del 18 aprile 2007⁴ concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi sono applicabili.

RU 2007 2769

¹ RS 916.40

² RS 916.401

³ RS 916.443.10

⁴ RS 916.443.12

⁴ Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 23 aprile 2008⁵ sulla protezione degli animali e dell'ordinanza del 18 aprile 2007⁶ sulla conservazione delle specie.⁷

Art. 3 Definizioni

¹ I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'ordinanza del 18 aprile 2007⁸ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali.

² Per animali da compagnia si intendono gli animali elencati nell'allegato 2 che vengono tenuti nell'economia domestica per l'interesse che suscitano o come compagni oppure che sono previsti per una siffatta utilizzazione.

³ Con il termine importazione s'intende anche l'importazione temporanea.

Art. 4 Modifica degli allegati

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) può modificare gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza.

Art. 5 Riferimenti degli atti legislativi della Comunità europea

Il DFE pubblica i riferimenti degli atti legislativi della Comunità europea concernenti l'ammissione di Stati, regioni e aziende nonché le misure di polizia epizootica applicabili agli animali da compagnia diversi da cani, gatti e furetti.

Art. 6 Responsabilità

¹ Se previsto dalla presente ordinanza, chiunque importi un animale da compagnia deve esibire agli organi di controllo un passaporto per animali da compagnia o un certificato veterinario attestante il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.

² L'importazione di animali da compagnia non conformi alle norme della presente ordinanza è vietata.

Art. 7⁹ Posti d'ispezione frontalieri riconosciuti

¹ L'importazione diretta per via aerea di animali da compagnia provenienti da Stati di cui all'articolo 1 lettere c e d deve avvenire esclusivamente attraverso uno dei tre aeroporti nazionali di Zurigo, Ginevra o Basilea.

⁵ RS 455.1

⁶ RS 453

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 6 dell'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 2985).

⁸ RS 916.443.10

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4191).

² Gli animali importati illegalmente attraverso un altro aeroporto sono respinti dalle autorità doganali. Qualora il respingimento immediato non fosse possibile, l'Amministrazione delle dogane comunica all'Ufficio federale di veterinaria (UFV) l'arrivo degli animali e li trattiene fino a che l'UFV non dispone il loro trasferimento, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, a un posto d'ispezione frontaliere riconosciuto. Se del caso, il servizio veterinario di confine prende i provvedimenti di cui all'articolo 22.

Sezione 2: Importazione di cani, gatti e furetti

Art. 8 Identificazione

¹ Cani, gatti e furetti devono essere muniti di un microchip in conformità alla norma ISO 11784¹⁰ o all'allegato A della norma ISO 11785¹¹. Se un animale è munito di un altro microchip, la persona che lo accompagna deve fornire a ogni controllo i mezzi necessari per la lettura dello stesso.

² Il microchip deve contenere i dati che consentano di risalire al nome e all'indirizzo del proprietario dell'animale.

³ Fino al 30 giugno 2011 possono essere importati anche gli animali contrassegnati con un tatuaggio leggibile.

Art. 9 Passaporto per animali da compagnia

¹ Il passaporto per animali da compagnia è un documento rilasciato per cani, gatti e furetti provenienti da Paesi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b. Esso deve rispettare le disposizioni della decisione 2003/803/CE¹². Nei passaporti per animali da compagnia rilasciati da Stati non comunitari l'emblema dell'Unione europea e i dati che rinviano a essa devono essere sostituiti dai dati concernenti il Paese in questione.

² Le annotazioni nel passaporto per animali da compagnia possono essere effettuate soltanto da un veterinario abilitato dall'autorità competente.

¹⁰ Il testo della norma può essere ottenuto presso il Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch).

¹¹ Il testo della norma può essere ottenuto presso il Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch).

¹² Decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 nov. 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, GU L 312 del 27 nov. 2003, pag. 1.

Art. 10 Certificato veterinario

¹ Il certificato veterinario è un documento rilasciato per cani, gatti e furetti provenienti da Paesi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere c e d. Esso deve rispettare le disposizioni della decisione 2004/824/CE¹³.

² Le parti I-V del certificato veterinario devono essere compilate e firmate da:

- a. un veterinario ufficiale designato dall'autorità competente del Paese di provenienza; o
- b. un veterinario abilitato dall'autorità competente; in tal caso le annotazioni devono essere confermate dall'autorità competente.

³ Le parti VI e VII devono essere compilate e firmate da un veterinario abilitato all'esercizio della professione nel Paese speditore.

⁴ Al certificato veterinario sono allegati i documenti contenenti dati relativi all'identificazione dell'animale e alle vaccinazioni e, se previsto, l'esito dell'analisi sierologica.

⁵ Il certificato veterinario è valido per quattro mesi dalla data di rilascio oppure fino alla data di scadenza del certificato di vaccinazione di cui alla parte IV, a seconda di quale data sia precedente.

Art. 11 Traduzione dei documenti in inglese

Il passaporto per animali da compagnia e il certificato veterinario devono essere emessi in una delle lingue ufficiali o in inglese. Se non sono redatti in inglese, devono essere accompagnati da una traduzione in inglese.

Art. 12 Vaccinazione antirabbica

¹ La vaccinazione antirabbica deve essere realizzata con un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS).

² Essa è considerata valida a partire:

- a. dal 21° giorno successivo alla fine del protocollo di vaccinazione;
- b. dalla vaccinazione di richiamo se il vaccino viene somministrato durante il periodo di validità indicato dal fabbricante.

³ La validità della vaccinazione corrisponde a quella indicata dal fabbricante se la data di scadenza è stata riportata nel passaporto o nel certificato di vaccinazione da un veterinario abilitato. In caso contrario, la sua durata è di un anno.

⁴ La vaccinazione è considerata una vaccinazione primaria in assenza di un certificato veterinario attestante la vaccinazione precedente.

⁵ La vaccinazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni del fabbricante.

¹³ Decisione della 2004/824/CE Commissione, del 1° dic. 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi e introdotti nella Comunità, GU L 358 del 03 dic. 2004, pag. 12.

Art. 13 Obbligo di notifica

¹ I cani devono essere notificati entro dieci giorni dall'importazione all'ufficio designato dal Cantone di domicilio secondo l'articolo 16 capoverso 5 dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁴ sulle epizoozie.

² Fanno eccezione i cani di detentori stranieri che vengono importati temporaneamente per vacanze o soggiorni di breve durata.

Art. 14 Cani, gatti e furetti provenienti dall'Unione europea o da altri Stati europei che utilizzano il passaporto per animali da compagnia

¹ Cani, gatti e furetti provenienti da Stati membri dell'Unione europea o da Stati di cui all'articolo 1 lettera b devono essere accompagnati dal passaporto per animali da compagnia.

² Gli animali devono essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità secondo l'articolo 12. La vaccinazione deve essere iscritta nel passaporto.

³ I cani e i gatti di età inferiore a tre mesi possono essere importati senza vaccinazione, purché siano accompagnati dal passaporto per animali da compagnia e da un certificato veterinario attestante che:

- a. sono sempre stati tenuti nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti all'infezione del virus della rabbia; o
- b. accompagnano la madre, dalla quale sono ancora dipendenti.

Art. 15 Cani, gatti e furetti provenienti da altri Stati con una situazione epizootologica favorevole riguardo alla rabbia

¹ Cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c devono essere accompagnati da un certificato veterinario.

² Gli animali devono essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità secondo l'articolo 12. La vaccinazione deve essere iscritta nel certificato veterinario.

³ Cani e gatti di età inferiore a tre mesi possono essere importati senza vaccinazione, purché siano accompagnati da un certificato veterinario attestante che:

- a. sono sempre stati tenuti nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti all'infezione del virus della rabbia; o
- b. accompagnano la madre, dalla quale sono ancora dipendenti.

⁴ Cani, gatti e furetti provenienti dal territorio d'importazione o da uno Stato di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a o b che dispongono di un passaporto per animali da compagnia e sono stati vaccinati contro la rabbia secondo l'articolo 12, possono

¹⁴ RS 916.401

essere importati o reimportati senza certificato veterinario dopo un soggiorno temporaneo in uno Stato di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c.¹⁵

Art. 16 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa

¹ Cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera d devono essere accompagnati da un certificato veterinario.

² Il certificato veterinario deve attestare che:

- a. la vaccinazione antirabbica è stata effettuata con un vaccino inattivato, prodotto in conformità con le norme fissate nel Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, dell'Ufficio internazionale delle epizootie¹⁶; e
- b. è stata effettuata una titolazione degli anticorpi contro la rabbia in un laboratorio riconosciuto dalla Commissione della Comunità europea; l'UFV pubblica in Internet¹⁷ una lista dei laboratori riconosciuti.

³ La titolazione di anticorpi neutralizzanti, che deve essere di almeno 0,5 UI/ml, è rilevata su un campione di sangue prelevato da un veterinario abilitato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima dell'importazione.

⁴ Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti una titolazione regolamentare degli anticorpi effettuata prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d'importazione o il territorio dell'Unione europea.¹⁸

⁵ In caso di una vaccinazione di richiamo secondo l'articolo 12 capoverso 2 lettera b non è necessario ripetere la titolazione.

⁶ Non è richiesto il certificato veterinario per cani, gatti e furetti:

- a.¹⁹ provenienti dal territorio d'importazione o da Stati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b;
- b.²⁰ che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione secondo il capoverso 3 nel territorio d'importazione o in un uno Stato di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b; e
- c. la cui vaccinazione e titolazione sono iscritte nel passaporto per animali da compagnia o sono specificamente attestate.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4191).

¹⁶ www.oie.int/fr/normes-internationales/presentation/

¹⁷ http://www.bvet.admin.ch/gesundheit_tiere/01953/01955/index.html?lang=it

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4191).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4191).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4191).

⁷ Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera d che vengono importati attraverso un aeroporto nazionale è necessario un permesso dell'UFV. Le domande devono essere presentate all'UFV al più tardi 21 giorni prima dell'arrivo degli animali.

Sezione 3: Altri animali da compagnia

Art. 17

¹ Non è richiesto il certificato veterinario se il DFE non ha pubblicato i riferimenti di cui all'articolo 5.

² Sono fatte salve le misure previste dall'articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie.

Sezione 4: Importazione di animali da compagnia destinati a Stati membri dell'Unione europea

Art. 18

L'importazione di animali da compagnia destinati ad essere introdotti in Stati membri dell'Unione europea che applicano restrizioni supplementari all'importazione a causa della rabbia è retta dalle disposizioni degli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003²¹.

Sezione 5: Controlli e misure

Art. 19 Informazione e formazione

L'UFV provvede a informare i viaggiatori e a formare gli organi di controllo.

Art. 20 Controlli al momento dell'importazione per via aerea

Per gli animali da compagnia importati direttamente dagli Stati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere c e d è obbligatorio un controllo documentale e un controllo d'identità qualora siano prescritti documenti. Tali controlli sono eseguiti dall'Amministrazione delle dogane; quest'ultima può far ricorso al servizio veterinario di confine.

²¹ Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 mag. 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, GU L 146 del 13 giu. 2003, pag. 1.

Art. 21 Controlli al momento dell'importazione da Stati europei

Il controllo documentale e il controllo d'identità sono eseguiti dall'Amministrazione delle dogane se gli animali da compagnia provengono da:

- a. Stati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b; o
- b. Stati di cui all'articolo 1 capoverso lettere c e d e in precedenza hanno soggiornato in uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 22 Misure

¹ Gli animali da compagnia che non soddisfano le condizioni d'importazione devono essere respinti.

² Se non possono essere respinti immediatamente, devono essere posti sotto il controllo del servizio veterinario di confine e in isolamento a spese e a rischio dell'importatore.

³ Se non sono riesportati entro dieci giorni, l'UFV può confiscarli e abbatterli.

⁴ Se sono scoperti quando si trovano già nel territorio svizzero, il veterinario cantonale può confiscare gli animali, ordinarne il respingimento o, qualora ciò non sia possibile, abbatterli.

Sezione 6: Entrata in vigore**Art. 23**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

Allegato I²²
(art. 1 cpv. 2)

Lista degli Stati e dei territori

a. Tutti gli Stati membri dell'Unione europea, inclusi:

Azzorre e Madeira
Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla
Faerøer
Gibilterra
Groenlandia
Guyana Francese, Guadalupa, Martinica e Riunione

b. Altri Stati europei che utilizzano il passaporto per animali da compagnia:

Andorra
Città del Vaticano
Croazia
Islanda
Monaco
Norvegia
San Marino

c. Altri Stati e territori con situazione epizootologica favorevole riguardo alla rabbia:

Antigua e Barbuda
Antille Olandesi
Argentina
Aruba
Ascensione
Australia
Bahrein
Barbados
Bermuda
Bielorussia
Bosnia e Erzegovina
Canada
Cile
Emirati Arabi Uniti
Figi
Giamaica
Giappone
Hong Kong
Isole Cayman

²² Nuovo testo giusta il I dell'O del DFE del 31 gen. 2012, in vigore dal 10 feb. 2012 (RU 2012 731).

Isole Falkland
Isole Vergini britanniche
Malaysia
Maurizio
Mayotte
Messico
Montserrat
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Polinesia Francese
Russia
Sant'Elena
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre e Miquelon
Saint Vincent e Grenadine
Singapore
Stati Uniti d'America (inclusi Guam, Isole Vergini americane, Marianne settentrionali, Puerto Rico e Samoa americane)
Taiwan (Taipei cinese)
Trinidad e Tobago
Vanuatu
Wallis e Futuna

Allegato 2²³
(art. 3 cpv. 2)

Lista degli animali da compagnia

1. Cani,
2. gatti,
3. furetti,
4. conigli domestici,
5. roditori,
6. uccelli, a eccezione del pollame ai sensi della direttiva 90/539/CEE²⁴ e della direttiva 92/65/CEE²⁵,
7. rettili,
8. anfibi,
9. pesci d'acquario,
10. animali invertebrati, a eccezione di api e crostacei.

²³ Aggiornato dal n. II dell'O del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 4191).

²⁴ Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ott. 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, GU L 303 del 31.10.1990. pp. 6–28.

²⁵ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 lug. 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.09.1992, pp. 54–72.

